

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Maggio 2007

Anno IV
N. 5

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Maggio 2007

30 aprile
Lunedì

- Consegna della dichiarazione **mod. 730 al datore di lavoro** o all'ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale.

16 maggio
Mercoledì

- Versamento **Iva** mese di aprile 2007
- Versamento **Iva** relativa al I trimestre 2007
- Versamento **ritenute** fiscali
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle **dichiarazioni d'intento** ricevute nel mese di aprile 2007

21 maggio
Lunedì

- Presentazione o invio Elenchi Intra mese di **aprile 2007**

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese
- Pag. 2 Deduzioni per carichi di famiglia (fino al 31.12.2006)
- Pag. 3 Detrazione per coniuge a carico (dall'1.1.2007)
- Pag. 4 Detrazione per figli a carico (dall'1.1.2007)

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Deduzioni e detrazioni per familiari a carico

Deduzione per carichi di famiglia in vigore fino al 31.12.2006

(Art. 12)

Deduzioni

Con decorrenza dall'1.1.2005 dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia gli importi indicati nel seguente prospetto.

Le deduzioni spettano a **condizione** che le persone alle quali si riferiscono possiedano un **reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili**.

Nel calcolo del reddito complessivo si computano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,

Deduzioni per carichi di famiglia ⁽¹⁾

Familiari	Deduzioni
- Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni .	Euro 3.450
- Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.	Euro 3.200
- Per ogni figlio portatore di handicap (ai sensi art.3, L.5.2.1992 n.104).	Euro 3.700
- Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.	Euro 3.200
- Per ciascun figlio , compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati non rientrante nei casi precedenti, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 cod. civ. (genitori, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli, ecc.) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.	Euro 2.900

(1) **Deduzione:** la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.

Rapporto a mese

Le deduzioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Rapporto di deducibilità

Tutte le deduzioni sopra previste spettano per la parte corrispondente al rapporto sotto indicato.

Rapporto di deducibilità =

$$\frac{\text{Euro 78.000} + \text{Deduzioni sopra indicate} + \text{Oneri deducibili} - \text{Reddito complessivo}}{\text{Euro 78.000}}$$

Dal rapporto si possono ottenere i seguenti risultati:

- Il rapporto è **maggiore o uguale a 1**: la deduzione **compete per intero**;
- Il rapporto è **zero o minore di zero**: la **deduzione non compete**;
- Negli altri casi**, ai fini del predetto rapporto, si computano le **prime quattro cifre decimali**.

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua Deduzioni e detrazioni per familiari a carico

Detrazioni per carichi di famiglia

Coniuge a carico

(Detrazione spettante dal 2007)

Detrazione per coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, considerato fiscalmente a carico (**reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51**) ed è determinata con riferimento al reddito complessivo del contribuente, come da seguente prospetto.

Detrazione per coniuge a carico dal 2007

Scaglione di reddito complessivo	Importo (1)
fino a Euro 15.000	Euro 800 (2)
oltre Euro 15.000 fino a Euro 40.000	Euro 690
oltre Euro 40.000 fino a Euro 80.000	Euro 690 (3)
oltre Euro 80.000	Zero

- (1) **Maggiorazione:** la detrazione indicata in tabella è aumentata di un importo pari a:
- Euro 10, se il reddito complessivo è superiore a Euro 29.000 ma non a Euro 29.200;
 - Euro 20, se il reddito complessivo è superiore a Euro 29.200 ma non a Euro 34.700;
 - Euro 30, se il reddito complessivo è superiore a Euro 34.700 ma non a Euro 35.000;
 - Euro 20, se il reddito complessivo è superiore a Euro 35.000 ma non a Euro 35.100;
 - Euro 10, se il reddito complessivo è superiore a Euro 35.100 ma non a Euro 35.200.
- (2) **Riduzione:** l'importo deve essere diminuito del prodotto tra Euro 110 e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e Euro 15.000. Quindi la riduzione è pari a Euro 110 moltiplicati per il seguente rapporto:

$$\frac{\text{Reddito complessivo}}{\text{Euro 15.000}}$$

La detrazione è dunque pari a Euro 800 - Riduzione.

Se il rapporto sopra indicato è uguale a 1, la detrazione spetta nella misura di Euro 690; se è uguale a zero, la detrazione non spetta.

- (3) **Calcolo:** la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di Euro 80.000 diminuito del reddito complessivo e Euro 40.000. Quindi il rapporto è pari a

$$\frac{\text{Euro 80.000} - \text{Reddito complessivo}}{\text{Euro 40.000}}$$

La detrazione è pari a Euro 690 x Rapporto. Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.

FISCO PRATICO

magazine

Maggio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua **Deduzioni e detrazioni per familiari a carico**

Detrazioni Irpef per carichi di famiglia

Figli a carico

(Detrazione spettante dal 2007)

Detrazioni per figli: importi

Le detrazioni sono fissate per l'anno 2007, nelle seguenti misure:

- **Euro 800** per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, ovvero
 - **Euro 900** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni,
- con le seguenti maggiorazioni:
- **Euro 220** per ogni figlio portatore di **handicap**.
 - **Euro 200** per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con **più di tre** figli a carico.

Detrazioni per figli: limiti

Le detrazioni sopra indicate spettano per la parte corrispondente al seguente al rapporto:

Euro 95.000 - Reddito complessivo
Euro 95.000.

In pratica le detrazioni non si applicano in presenza di redditi superiori a Euro 95.000.

In presenza di più figli, l'importo di Euro 95.000 è aumentato per tutti di Euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Se il rapporto è pari o minore di zero, o uguali a 1, le detrazioni non spettano. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Ripartizione tra i genitori

Vigono le seguenti regole.

- a) **Genitori non legalmente ed effettivamente separati:** la detrazione è **ripartita al 50 %** ciascuno ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di **ammontare più elevato**.
- b) **In caso di separazione** legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al **genitore affidatario**. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa.
- c) **In caso di coniuge fiscalmente a carico** dell'altro: la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
- d) **Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali** e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato: per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.